

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REVISIONE GENERALE FUNIVIA DEL MOTTARONE I LOTTO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136-E-DELL'ART. 33 DEL D.LGS 12.04.2006, N. 163

Repertorio N. 6584

Protocollo N. 4435

T R A

il Comune di Stresa, C.F. e P. IVA 00201600038, con sede in Stresa, Piazza Matteotti n. 6, rappresentata dal Segretario Generale dott. Ugo Renato Palmieri, in qualità di Responsabile del Procedimento, di seguito per brevità denominato "Comune"

E


la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. C.F. e P.IVA 09740180014, con sede legale in Torino, C. so Guglielmo Marconi, 10, in seguito denominata "S.C.R.", rappresentata dal dott. Leo MASSARI in qualità di Direttore Amministrativo e Gestionale, appositamente autorizzato dal dott. Andrea MARTINO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione

Nell'anno duemilaquattordici, il giorno DIECI del mese di GIUGNO (10/06/2014), nella sede della Regione Piemonte Assessorato Turismo e Sport sita in Via Avogadro n. 30,

PREMESSO CHE

il Comune di Stresa e la Regione Piemonte hanno avviato una attività di concertazione volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria stazione funiviaria del Mottarone, riconoscendone non solo il valore di carattere trasportistico, ma anche di quello turistico, capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e di integrazione rispetto all'offerta turistica di maggiore sviluppo sia nel periodo invernale che estivo;

- con delibera della Giunta Regionale n. 15 – 6773 del 28 novembre 2013 sono stati fissati gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linee di Azione 6 - Turismo";
- con la predetta delibera sono stati individuati gli Enti "beneficiari" dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Stresa, al quale è stato attribuito un finanziamento di €. 1.750.000,00 finalizzato alla realizzazione del seguente progetto: "revisione generale funivia del Mottarone";
- è stato inoltre definito, quale modalità attuativa degli interventi ammessi a finanziamento, l'istituto dell'Accordo di Programma, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato, altresì, che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 assunta in data 29 novembre 2013, verranno definite dall'Accordo di Programma medesimo;



- la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa hanno definito le linee dell'Accordo di Programma che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra i due Enti per l'attuazione dell'intervento "Revisione generale 40° anno. Funivia Stresa – Alpino – Mottarone", contenente la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione;
- con delibera della Giunta Comunale di Stresa n. 157 del 27 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, quale atto di indirizzo, lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa – Alpino - Mottarone – 1° lotto - in attuazione del PAR FSC 2007-2013, con le integrazioni esplicitate in premessa ed evidenziate in "grassetto", dando atto che il Sindaco pro-tempore, Avv. Canio Di Milia, legale rappresentante del Comune di Stresa, è il soggetto competente alla sottoscrizione del citato Accordo di Programma e designato quale responsabile del procedimento della conferenza dei servizi e di tutti gli adempimenti amministrativi inerenti, il Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o in caso di assenza dello stesso del Responsabile del Servizio Edilizia privata e Urbanistica;
- con tale Accordo di Programma il soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento è stato identificato nel Comune di Stresa;
- l'art. 3 del predetto Accordo di Programma prevede la partecipazione alle finalità dell'Accordo medesimo della Società S.C.R. con la funzione di stazione appaltante, rapporto che viene regolato dalla presente Convenzione tra il Comune di Stresa ed S.C.R. il cui schema costituisce apposito allegato del predetto Accordo;
- la Regione Piemonte, con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, ha istituito S.C.R. con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sanità e di ogni altra materia di interesse regionale;
- con D.G.R. n. 16-2319 del 12 luglio 2011 la Regione Piemonte ha affidato in via di urgenza ad S.C.R. l'incarico per l'espletamento delle attività atte ad ottenere la proroga dell'esercizio funiviario (scadenza allora prevista per il 19 luglio 2011), pena la sospensione definitiva dell'esercizio dell'impianto medesimo, nonché lo svolgimento, anche attraverso apporto esterno, delle funzioni necessarie per l'integrazione progettuale utile per l'espletamento della procedura di appalto, delle attività di validazione dei progetti definitivo ed esecutivo, della definizione contrattuale, della responsabilità del procedimento, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo statico e di quello tecnico-amministrativo, demandando a successivo provvedimento di Giunta la definizione delle risorse finanziarie per la realizzazione del I lotto e delle spettanze di S.C.R.;
- in pendenza della definizione di quanto sopra da parte della Regione Piemonte, SCR ha provveduto ad affidare alla Società B.B.E. S.r.l., C.so Stati Uniti, 43 – Susa, l'incarico relativo all'aggiornamento, integrazione e rivisitazione del Progetto Definitivo, attinenti agli interventi di revisione quarantennale della funivia Stresa-Alpino-Mottarone e alla Società ITALSOCOTEC S.p.A. il servizio di validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi all'intervento;

- il progetto definitivo dell'intervento è stato validato ai sensi degli artt. 93 e 112 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 30/11/2011;
- con Disposizione n. 9 del 31 gennaio 2012 del Presidente *pro tempore* del C.D.A. di S.C.R. è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della "Funivia Stresa - Alpino - Mottarone, interventi di revisione I Lotto", relativo agli interventi di revisione quarantennale dell'impianto funiviario, nelle more della definizione delle modalità di reperimento delle risorse economiche necessarie;
- il progetto definitivo dell'intervento - I lotto prevede la sostituzione degli organi principali, degli organi di recupero, degli organi di soccorso e dei gruppi elettrogeni, la sostituzione delle pulegge motrici principali, di soccorso e di deviazione, la sostituzione delle apparecchiature elettriche di azionamento e regolazione dei nuovi motori e dei circuiti di sicurezza e fonia, l'adeguamento alla normativa antinfortunistica, controlli non distruttivi;
- il progetto definitivo dell'intervento - I lotto individua il quadro economico dell'intervento, quantificando in € 3.301.029,00 l'importo dei lavori a base d'appalto al netto dell'I.V.A., oltre a € 24.120,00 per oneri della sicurezza ed € 33.329,00 per oneri della progettazione esecutiva non soggetti a ribasso, ed in € 747.522,00 le somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo totale di € 4.106.000,00;
- l'art. 33, c. 3, del D. Lgs 163/06 e s.m.i. stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio d'infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- l'art. 2 della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 attribuisce ad S.C.R. le funzioni di centrale di committenza ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di stazione unica appaltante ai sensi del sopra richiamato articolo 13 della L. n. 136 del 13 agosto 2010;
- il Comune di Stresa, per mancanza di adeguate professionalità nella propria dotazione organica, intende affidare ad S.C.R. la funzione di Stazione Appaltante;
- S.C.R. svolgerà la funzione di Stazione Appaltante, sulla base della presente Convenzione, per la concessione di lavori pubblici dell'intervento di cui sopra ai sensi dell'art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento di revisione generale del 40° anno di vita dell'impianto funiviario, nonché la gestione funzionale ed economica dell'impianto funiviario medesimo per tutta la durata della Concessione;
- il Comune di Stresa assumerà il ruolo di Amministrazione Concedente, a partire dalla riapertura al pubblico servizio dell'impianto funiviario, revisionato e collaudato a carico di S.C.R. e per tutta la durata della Concessione (termine massimo anno 2030);
- con disposizione del Presidente *pro tempore* del CDA di S.C.R. - Piemonte S.p.A. è stato nominato l'ing. Sara ALICE quale Responsabile del

Procedimento ai sensi degli artt. 10 e 141, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. dell'intervento in epigrafe;

Visti:

- il progetto definitivo redatto dalla Società B.B.E. S.r.l., C.so Stati Uniti, 43 – Susa ed approvato da SCR con DPCA n. n. 9 del 31/01/2012, il cui quadro economico è allegato alla presente Convenzione (Allegato 1) per farne parte integrante;
- il piano finanziario di massima dell'opera, predisposto da SCR e allegato alla presente Convenzione (Allegato 2) per farne parte integrante;
- lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa per l'attuazione dell'intervento sopra esplicitato allegato alla presente Convenzione (Allegato 3) per farne parte integrante;
- il cronoprogramma delle varie fasi procedurali dell'espletamento della gara fino al collaudo dell'intervento allegato alla presente Convenzione (Allegato 4) per farne parte integrante;
- lo schema di convenzione regolante i rapporti tra S.C.R. e il Comune di Stresa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente Convenzione riguarda la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Stresa ed S.C.R., Stazione Unica Appaltante, che opera ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 della legge n. 136/2010 per la concessione di lavori pubblici dell'intervento "Funivia Stresa – Alpino – Mottarone. Interventi di revisione I lotto".

Art. 2 - Ambito di operatività della stazione unica appaltante

1. Le parti firmatarie prendono atto che il Comune di Stresa assumerà il ruolo di Amministrazione Concedente, a partire dalla riapertura al pubblico servizio dell'impianto funiviario, revisionato e collaudato a carico di SCR, e per tutta la durata della Concessione (termine massimo anno 2030).
2. S.C.R. è responsabile delle attività previste al successivo articolo 3 attraverso il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 e s.m.i.;
3. Al termine dei lavori di revisione e dopo il collaudo dell'intervento, gli impianti saranno consegnati da S.C.R. al Comune di Stresa con apposito verbale di consegna.
4. Il quadro economico di spesa dell'intervento è riportato nell'Allegato 1.
5. La copertura finanziaria dell'intervento, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.106.000,00, è definita attraverso le risorse previste dal piano finanziario di massima di cui all'Allegato 2. La Regione corrisponderà l'importo di € 1.750.000,00 mediante risorse iscritte sul capitolo n. 220322 – UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2013; il Comune di Stresa si impegna a partecipare per la quota di € 1.000.000,00 da ripartirsi in

diciassette annualità (2014-2030), di cui le prime due rate, ciascuna di importo pari a € 70.000,00, da erogarsi direttamente ad SCR, rispettivamente la prima prevista sul bilancio comunale nell'anno di competenza 2013, la seconda prevista nel redigendo bilancio comunale di previsione 2014, mentre le restanti rate per complessivi € 860.000,00 saranno corrisposte annualmente in quote da € 53.750,00 direttamente al Concessionario. Il contributo restante, sino all'ammontare di € 4.106.000,00 al lordo del ribasso di gara, sarà anticipato/corrisposto dal Concessionario individuato da S.C.R. tramite procedura di appalto di concessione di lavori ai sensi dell'art.143 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 3 - Attività e servizi di S.C.R.

1. S.C.R. cura la gestione della procedura di gara relativa all'appalto di concessione di lavori pubblici ex art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) provvede all'aggiornamento degli elaborati del progetto definitivo, quali schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, quadro economico, resosi necessario a seguito della modifica della tipologia di gara (da appalto di lavori, come previsto fino all'anno 2012, a concessione di lavori pubblici come indicato nell' Accordo di Programma stipulato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa – Allegato 3);
 - c) redige i capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - d) definisce i criteri di aggiudicazione, tenendo conto delle eventuali indicazioni ed esigenze all'uopo fornite dal Comune;
 - e) redige gli atti di gara, inclusi il bando di gara ed il disciplinare di gara;
 - f) adotta la determina a contrarre;
 - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - h) nomina la commissione giudicatrice;
 - i) provvede all'aggiudicazione definitiva;
 - l) cura tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori
 - m) provvede all'affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere ed all'approvazione del collaudo;
 - n) cura tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - o) cura la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. L.gs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - p) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - q) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto, che sarà a rogito del Segretario Generale del Comune;
 - r) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;
 - s) trasmette al Comune le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011.

2. S.C.R., pertanto, è responsabile delle procedure d'appalto, nonché della sorveglianza delle attività di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza e di quant'altro necessario alla realizzazione, alla consegna, alla messa in esercizio e al collaudo delle opere relative all'intervento in oggetto, nel rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma dell'intervento; per tutte le attività sopra riportate, SCR è responsabile dell'attuazione delle vigenti normative sugli appalti e affidamenti di servizi.
3. S.C.R. si impegna ad espletare tutte le attività a carico della stessa nei termini previsti dall'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa e di cui dichiara di conoscerne integralmente il contenuto di cui all'Allegato 3.
4. S.C.R. si impegna altresì ad espletare tutte le attività nei termini previsti nel cronoprogramma di cui all'Allegato 4.
5. Il Responsabile del Procedimento, al fine di ottenere il versamento delle somme di cui al successivo art. 4 (erogazione finanziamento), provvederà ad inoltrare al Comune la seguente documentazione:
- per la rata n. 3: verbale di aggiudicazione dei lavori;
 - per la rata n. 4: stato avanzamento lavori e relativa contabilità;
 - per la rata di saldo n. 5: atto di collaudo e tutta la documentazione ad esso pertinente.
6. In caso di mancato e/o intempestivo ricevimento delle suddette rate da parte del Comune, S.C.R. si riserva il diritto di recesso dal presente atto.
7. Per quanto riguarda la rata n. 2, corrispondente al 30% del contributo regionale pari ad € 525.000,00, la stessa verrà totalmente erogata dal Comune ad S.C.R. entro e non oltre il termine di giorni centocinquanta (150) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma.
8. In caso di mancanza del trasferimento di cui al punto precedente, S.C.R. non procederà all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara ed alla sottoscrizione del contratto di concessione ed addebiterà al Comune gli oneri sostenuti, limitatamente alle attività svolte a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione e fino all'aggiudicazione provvisoria.
9. Il pagamento del 2° acconto del contributo regionale e del saldo verrà totalmente erogato dal Comune ad S.C.R. entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Regione della documentazione completa e regolare prevista al precedente comma 5.
10. Il Comune manleva S.C.R. da ogni conseguenza e responsabilità dovute all'intempestiva o mancata erogazione dei fondi regionali.
11. Completata la procedura di aggiudicazione, S.C.R. rimette copia integrale del relativo fascicolo al Comune, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
12. S.C.R. effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, secondo quanto prevede il citato Accordo di programma e segnatamente per quanto concerne i ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte del concessionario, aggiudicatario dell'appalto.
13. S.C.R. provvede a trasmettere al sito informatico del Comune i dati concernenti l'appalto oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.
14. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, S.C.R. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune.

Art. 4 - Attività ed obblighi che restano nella competenza del Comune

1. Restano di competenza del Comune:
- a) la stipula del contratto d'appalto a rogito del Segretario Generale;

- b) il ruolo di Amministrazione Concedente, a partire dalla riapertura al pubblico servizio dell'impianto funiviario, revisionato e collaudato a carico di SCR, e per tutta la durata della Concessione (termine massimo anno 2030)
2. Il Comune si impegna:
- a) all'erogazione delle somme in favore di S.C.R. come liquidate e pagate dalla Regione Piemonte;
 - b) rispettare quanto previsto nell'Accordo di Programma stipulato con la Regione Piemonte di cui all'Allegato 3;
 - c) fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti di S.C.R., così come definiti all'art. 3.
 - d) a cofinanziare la realizzazione dell'intervento in oggetto, limitatamente alle risorse previste a carico del proprio bilancio, pari complessivamente a € 1.000.000,00 secondo il piano finanziario di massima di cui all'Allegato 2.
 - e) a erogare a SCR il finanziamento regionale corrispondente ad € 1.750.000,00 e parte del finanziamento a proprio carico corrispondente ad € 140.000,00 con le seguenti modalità e termini:
 - prima rata: € 70.000,00 entro e non oltre giorni trenta (30) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
 - seconda rata: € 525.000,00 (pari al 30% del contributo regionale) entro e non oltre giorni centocinquanta (150) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e, comunque, prima dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara da parte di S.C.R. e sottoscrizione del contratto di concessione;
 - terza rata: € 70.000,00 entro e non oltre giorni trenta (30) decorrenti dalla data di aggiudicazione dei lavori;
 - quarta rata: € 1.050.000,00 pari al 60% del contributo regionale al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% ed entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Regione della documentazione completa e regolare prevista al precedente art. 3 comma 5;
 - quinta rata a saldo: € 175.000,00 pari al 10% del contributo regionale a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori ed entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Regione della documentazione completa e regolare prevista al precedente art. 3 comma 5.
 - f) a erogare al Concessionario la parte restante della succitata quota di finanziamento a proprio carico, corrispondente ad € 860.000,00, con le seguenti modalità:
 - € 53.750,00 al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2015 e per tutta la durata della Concessione (max anno 2030).
 - g) a erogare al Concessionario i proventi annuali derivanti dagli attuali canoni di locazione di **Euro 29.463,46** (contratto locazione Idrovolante) e di **Euro 1.251,14** (contratto di locazione BI.CI.CO') e così per complessivi annui €. 30.714,60, fatti salvi gli adeguamenti annuali dei canoni, destinati a compensare gli oneri finanziari posti a carico dello stesso.
 - h) a mettere a disposizione del Concessionario i suddetti locali (bar – ristorante Idrovolante e affitto bici BI.CI.CO'), i cui contratti di locazione sono stati recentemente rinnovati dal Comune per altri sei anni (fino al 2019), secondo le modalità che verranno meglio individuate nel Disciplinare di gara.
 - i) a fornire, in qualità di Amministrazione Concedente nel periodo di esecuzione del contratto di concessione, ad S.C.R. indicazioni per la stesura dello Schema di Contratto da allegare al bando di gara per l'appalto di concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

l) a garantire la libera disponibilità del locale adibito a "bar", sito presso la stazione di monte della funivia e facente parte dello stesso immobile, nonché, previa la sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari per il suo immediato utilizzo finalizzato al pubblico esercizio di bar, rilasciare la necessaria autorizzazione;

m) a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto funiviario, ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 74/1989, una volta terminati i lavori di revisione quarantennale, previo rilascio del certificato di collaudo provvisorio.

3) il Comune manleva S.C.R. da ogni conseguenza e responsabilità dovute all'intempestiva o mancata erogazione dei suddetti fondi regionali.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione ed ha scadenza al compimento di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla realizzazione e collaudo dell'intervento secondo quanto previsto nel cronoprogramma di cui all'Allegato 4.

Art. 6 - Compiti delle parti e responsabilità

1. Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza di ciascuna delle Parti, devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie vigenti, tra cui si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente Convenzione, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento.

3. Ciascuna Parte è responsabile delle attività e delle funzioni di propria competenza e si impegna a manlevare le altre Parti in caso di richieste e/o pretese da parte di soggetti terzi, a qualsiasi titolo formulate, conseguenti o connesse a propri inadempimenti.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. S.C.R. è operativa presso la propria sede legale in Torino, C. so Marconi n. 10.

2. S.C.R. agirà mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.

CAPO III RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 -Rapporti finanziari

1. L'intervento deve essere realizzato nel limite dell'importo complessivo indicato nel quadro economico di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione.

2. E' consentito, su motivata richiesta di S.C.R. e previa autorizzazione finanziaria da parte degli Enti finanziatori, l'utilizzo anche parziale del

ribasso d'asta, per l'eventuale incremento, nel corso del procedimento, delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'opera.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza di S.C.R. di cui alla presente convenzione, è previsto tra le somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico (allegato 1) l'importo di € 194.407,82.

4. L'importo corrispondente alle somme a disposizione della stazione appaltante riportato nel quadro economico (Allegato 1), comprensivo di oneri fiscali da corrispondersi al Concessionario, sarà reso disponibile a partire dagli importi erogati dal Comune ad S.C.R. e meglio indicati all'art. 4 lettera e).

5. S.C.R. redigerà apposito rendiconto alla fine della procedura.

6. Qualora la gara andasse deserta, ad S.C.R. verrà corrisposta, a titolo di compenso, la somma di € 17.000,00.

7. Il Comune provvederà al pagamento, dietro presentazione di relativa fattura emessa da S.C.R. e intestata al Comune, entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 9 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte da S.C.R..

Art. 10 - Relazione finale

Al termine dei lavori, S.C.R. dovrà trasmettere alla Regione e al Comune rendicontazione finale delle spese sostenute per l'attuazione delle opere, insieme alla copia conforme del Certificato di Collaudo, nonché copia di tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.

Art. 11 - Collaudo

L'attività di collaudo in corso d'opera sarà svolta da un soggetto individuato da S.C.R. ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. S.C.R. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Comune accredita ad S.C.R. le quote di finanziamento spettanti esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, intestato a

SOCIETÀ di COMPETENZA REGIONE PIEMONTE d.p.A.
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Torino sede

presso la Banca

con le seguenti coordinate: Iban

IT05C010300100000005500093

3. La persona abilitata ad operare sul conto corrente dedicato è:

MARINO Andrea CF MRT NDR 71031450114

- nato a Roma

il 13/03/1971 - nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Gestione

e
MASSARI Leo nato a Torino il 27/06/1974
CF MSS LEO 74 H 27 L 219 V nella sua qualità
di Direttore Amministrativo

4. S.C.R. si impegna a comunicare alla Regione ed al Comune il CIG assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'intervento oggetto della presente Convenzione.
5. Il n° CUP è F67J11001640002.

Art. 13 – Contenzioso in materia di aggiudicazione

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza di S.C.R. che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.
2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico del Comune che vi provvederà utilizzando le risorse del proprio bilancio.

Art. 14 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Nel caso il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Esenzione per bollo e registrazione

1. La registrazione della presente Convenzione avverrà solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo sono a carico di S.C.R..

Art. 16 – Domicilio e comunicazioni


1. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:
 - per SCR al Responsabile del Procedimento, presso la sede legale di S.C.R.
 - per il Comune al Responsabile del Procedimento Dott. Ugo Renato Palmieri, presso La sede legale del Comune

Il presente Atto consta di n. 16 articoli ed è redatto in n. 3 originali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per S.C.R. – Piemonte S.p.A. _____

Per il Comune di Stresa _____



ALL. 1)



Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

Revisione generale 40° anno funivia STRESA-ALPINO-MOTTARONE

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE DI
STRESA

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA

B439-11

CODICE OPERA

RSAM

AREA PROGETTAZIONE

RG

LIVELLO PROGETTO

D

N° ELABORATO

1.5

VERSIONE

0

IDENTIFICAZIONE FILE B439-11_RSAM_RG_D_1.5_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	09/2011	EB	FB	Prima emissione
1				
2				
3				

RESPONSABILE DI PROGETTO



BBE s.r.l.

Progettazione e Ingegneria

- dott. ing. Francesco BELMONDO

PROGETTISTI



BBE s.r.l.

Progettazione e Ingegneria

- dott. ing. Francesco BELMONDO

- dott. ing. Alberto BETTINI

TIMBRI - FIRME



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Sergio MORO

FIRMA



BBE S.r.l. C.so Stati Uniti, 43 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122/32897 - Fax 0122/623243
e-mail info@bbesrl.it
P.IVA 08807870012

Questo elaborato è di proprietà della SCR Piemonte
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

QUADRO ECONOMICO FUNIVIA STRESA – ALPINO – MOTTARONE INTERVENTI DI REVISIONE 1° LOTTO

Lavori e forniture (comprehensive di trasporti, certificati, messa in servizio e ricambi)	€ 3'301'029,00	
Oneri per la sicurezza	€ 24'120,00	
Totale Lavori forniture ed Oneri per la sicurezza	€ 3'325'149,00	
Oneri Progettazione Esecutiva	€ 33'329,00	
	<hr/>	
Totale Complessivo a base di gara	€ 3'358'478,00	€3'358'478,00
Somme a disposizione:		
Spese tecniche:		
- Gestione commessa 3% su importo basa di gara	€100'754,00	
- Aggiornamento progetto definitivo	€ 19'750,00	
- Validazione P.D – P.E	€ 12'675,00	
- Attività tecniche: D.L., coordinamento sicurezza esecuzione, R.U.P.	€170'516,00	
- Collaudo statico e tecnico – amministrativo	€ 23'276,00	
I.V.A. ed arrotondamenti:		
- IVA 10% su lavori – forniture – oneri sicurezza	€332'515,00	
- IVA 21% su onorari progettazione esecutiva ed oneri riflessi	€ 8'613,00	
- IVA 21% su gestione commessa	€ 21'159,00	
- IVA 21% e CNPAIA su aggiornamento progetto definitivo	€ 5'104,00	
- IVA 21% su attività di validazione	€ 2'662,00	
- IVA 21% e CNPAIA su attività tecniche	€ 44'061,00	
- IVA 21% e CNPAIA su collaudo statico e tecnico-amministrativo e arrotondamenti	€ 6'437,00	
	<hr/>	
Totale Somme a disposizione	€ 747'522,00	€ 747'522,00
		<hr/>
TOTALE COMPLESSIVO		€4'106'000,00

ALL. 2)



PIANO FINANZIARIO di MASSIMA
"Funivia Stresa - Alpino – Mottarone"
Interventi di revisione quarantennale dell'impianto funiviario

DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'intervento di revisione al 40° anno dalla prima apertura al pubblico esercizio dell'impianto prevede la sostituzione degli organi principali, degli organi di recupero, degli organi di soccorso e dei gruppi elettrogeni, la sostituzione delle pulegge motrici principali, di soccorso e di deviazione, la sostituzione delle apparecchiature elettriche di azionamento e regolazione dei nuovi motori e dei circuiti di sicurezza e fonia, l'adeguamento alla normativa antinfortunistica e l'esecuzione di controlli non distruttivi.

AFFIDAMENTO

Appalto di Concessione di lavori pubblici ex art. 143 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori previsti dalla revisione 40° anno dell'impianto, nonché la gestione dell'impianto funiviario e dei locali bar-ristorante e rimessa/affitto di mountain bike siti presso le stazioni della funivia.

COSTO DELL'OPERA

L'importo totale presunto dell'intervento, così come emerge dal quadro economico del progetto definitivo approvato con Disposizione n. 9 del 31/01/2012 del Presidente del C.D.A. di SCR, è pari a € 4.106.000,00 IVA inclusa.

FINANZIAMENTI A COPERTURA DELL'IMPEGNO ECONOMICO

- **Regione Piemonte:** con Deliberazione della Giunta n. 15-6773 del 28/11/2013 ha confermato il proprio impegno al cofinanziamento dell'opera per un importo pari a € 1.750.000,00 a valere sui Fondi PAR FSC 2007 – 2013 UPB 18.15.2 capitolo n. 220322/2013.
- **Comune di Stresa:** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 09/10/2013 ha confermato il proprio impegno al cofinanziamento dell'opera per un importo pari a € 70.000,00 a valere sul bilancio comunale di previsione _____.
- **Comune di Stresa:** con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2014 ha confermato il proprio impegno al cofinanziamento dell'opera per un importo pari a € 70.000,00 a valere sul bilancio comunale di previsione 2014.
- **Comune di Stresa:** con la sottoscrizione dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa, quest'ultimo si è impegnato a partecipare con ulteriori € 860.000,00 da suddividersi in quote annue uguali per il periodo 2015-2030 a favore del Concessionario e a corrispondere a quest'ultimo i proventi derivanti dai canoni di locazione del bar Idrovolante e di BI.CI.Cò.

(2.11A)

La somma dei suddetti contributi pari ad € 1.890.000,00, da intendersi al lordo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, corrisponde al "prezzo" da porre a base di gara per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte del Concessionario e previsto dall'art. 143, c. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il "prezzo" da porre a base di gara, ai sensi dell'art. 143, c. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al netto delle somme a disposizione della stazione appaltante, corrisponde ad € 1.583.951,74 (ogni onere incluso).

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A fronte dell'esecuzione dei lavori afferenti la revisione 40° anno dell'impianto funiviario, il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario si ritiene raggiungibile per mezzo di una controprestazione in favore del Concessionario che consiste in:

- a) diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto per tutta la durata della concessione (max fino all'anno 2030), nonché di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente alcuni spazi a destinazione commerciale messi a disposizione dal Comune di Stresa in qualità di Amministrazione concedente nel periodo della durata della Concessione (max fino all'anno 2030) ed attualmente nella disponibilità dello stesso Ente: bar – ristorante Idrovolante e l'affitto biciclette BI.CI.CO'
- b) Contributo ("prezzo") da porre a base di gara, riconosciuto ai sensi dell'art. 143, c. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pari ad **€ 1.583.951,74 (ogni onere incluso)**.
- c) Ulteriore contributo da parte del **Comune di Stresa** (come approvato con Verbale di Giunta n. 157 del 27/12/2013) corrispondente ad **€ 860.000,00**, da suddividersi in quote annue pari a **€ 53.750,00**, da prevedersi sui bilanci comunali per tutta la durata della concessione (max anno 2030). Tali quote saranno corrisposte al futuro concessionario quale contributo in conto gestione.
- d) Corresponsione da parte del **Comune di Stresa** dei proventi derivanti dagli attuali canoni di locazione così suddivisi: **€ 29.463,46** annui derivanti dal contratto di locazione del bar-ristorante "L'Idrovolante" ed **€ 1.251,14** derivanti dal contratto di locazione BI.CI.Cò. I contratti di locazione sono stati recentemente rinnovati per sei anni e, quindi, sino al 2019: in previsione della scadenza di tali contratti, sarà facoltà del Concessionario rinnovare il contratto di locazione per ulteriori sei anni o procedere con la disdetta e selezionare un nuovo locatore, come meglio disciplinato dai documenti di gara.



ALL. 3)



CITTÀ DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

*ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE
PIEMONTE E IL COMUNE DI STRESA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA E REVISIONE DELL'IMPIANTO
FUNIVIARIO STRESA-ALPINO-MOTTARONE -
I° LOTTO - IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC
PIEMONTE 2007-2013.*

[Handwritten signature]

ATT-3



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL
COMUNE DI STRESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO
STRESA-ALPINO-MOTTARONE - I° LOTTO - IN ATTUAZIONE DEL
PAR FSC PIEMONTE 2007-2013.

Repertorio n. 6577 Prot. n. 6906

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO
presso il Comune di Stresa, Piazza Matteotti 6 - Stresa

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott.
Roberto COTA, nato a Novara il 13 luglio 1968, elettivamente domiciliato presso la
sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165 - Torino -C.F. 80087670016, di
seguito per brevità citata anche come "Regione"


E


Il Comune di Stresa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Canio Di Milia,
nato a Stresa l'8 febbraio 1972, elettivamente domiciliato presso il Comune di
Stresa, piazza Matteotti 6, C.F. 00201600038, di seguito per brevità citato anche
come "Comune".

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro
Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli
indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito
della politica regionale di sviluppo:

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e





regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo

2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e

le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è

stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a

norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il

Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di

riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la

definizione del Programma Attuativo Regionale FSC Piemonte 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il

Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-

FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a

valore sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione,

sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la

responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in

qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - OdP) in collaborazione con

le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee


d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1

del 11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la

riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte





in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10

della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata

successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento

PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata

deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni

contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione,

il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che

definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le modalità di

gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i

progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei

fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto

Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-

Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su

risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia

l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con

Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione


che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000,00;


la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC

2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo

Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha





contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.:

TENUTO CONTO CHE

l'impianto funiviario bifune vai e vieni oggetto del presente Accordo è denominato "Funivia Stresa-Alpino-Mottarone" la cui vita tecnica, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 2/1/1985, n. 23, è stabilita in anni sessanta:

detto impianto deve essere sottoposto a "revisione speciale" ogni cinque anni e a "revisione generale" al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio avvenuta in data 1/8/1970:

con D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/012 è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la "revisione generale" ed

a seguito di apposita istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Ufficio USTIF - con lettera del 30/4/2013 prot. n. 01154 ha rilasciato il nulla osta

tecnico, ai fini della sicurezza, per la prosecuzione del pubblico esercizio del

succitato impianto funiviario, fino al 30 aprile 2014 (quarto anno di proroga);

con D.L. 30 dicembre 2013 n. 150 convertito in legge n. 15 del 27/2/014 i termini in

materia di impianti funiviari sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non

superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità

al funzionamento e della sicurezza degli impianti:

con determina n. 26 del 14/4/2010 il Direttore Generale di Sviluppo Piemonte

Turismo S.r.L., società in house della Regione, aveva provveduto ad affidare, per


conto della Regione medesima, l'incarico per la predisposizione del progetto

definitivo per la revisione generale del 40° anno della Funivia Stresa-Alpino-

Mottarone, corredato dal Piano economico finanziario, alla Società aggiudicataria

BBE S.r.L di Corso Stati Uniti. 43 - 10059 - SUSÀ (TO) così come





successivamente formalizzato con Ordine d'Acquisto n. 138 del 14/4/2010;


la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte SpA (SCR Piemonte SpA) con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare la procedura di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale;


la Società SCR Piemonte SpA, con deliberazione di Giunta regionale n. 16-2319 del 12/7/2011, è stata incaricata delle attività e delle funzioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione della proroga all'esercizio dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo nonché per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentirne la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo;

il Comune di Stresa ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della stazione funiviaria del Mottarone riconoscendone non solo il carattere di valore trasportistico ma anche di quello turistico capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e di integrazione rispetto all'offerta turistica di maggiore sviluppo sia nel periodo invernale che di quello estivo;

si rende ora necessario addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Stresa di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone - 1° lotto;

vista la nota prot. n. 17042 del 31/12/2013 con la quale viene richiesta dal Comune di Stresa l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di





Programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti.


CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC Piemonte 2007/2013: con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo": con la predetta delibera:

- sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Stresa, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 1.750.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Revisione generale dell' impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone";
- è stato individuato, l'istituto dell' Accordo di programma, quale modalità attuativa per l'attuazione dell'intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con l'Accordo di programma:

per le caratteristiche di servizio dell'opera oggetto del presente Accordo di





programma si ritiene opportuno optare per la procedura di "appalto in concessione",
anche alla luce delle contribuzioni finanziarie previste dalle Parti per la
realizzazione dell'iniziativa e come tali già indicate nell' Allegato 1 - Scheda 4 della
predetta deliberazione:

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed
urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi
della delibera CIPE 166/2007.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 "Assunzione di direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli accordi di programma, L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 27/12/2013 il
Comune di Stresa ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento
nella persona del Dott. Ugo Palmieri, Segretario Generale del Comune di Stresa;


visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi a Stresa in data 10/01/2014, il


Comune di Stresa con nota del 13/01/2014 prot. n. 375 ha provveduto alla
pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 04 del
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 23/01/2014;

dato atto che nel corso della riunione tecnica svoltasi presso la Direzione Regionale
Cultura, Turismo e Sport Settore Offerta turistica in data 19/2/2014, le parti, ai sensi

dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, hanno convenuto di autoconvocarsi in
sede di Conferenza in data 5 marzo 2014 in Torino presso gli uffici regionali della

Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30 - Torino, ed in tale ultima
seduta tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo





programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ugo Palmieri, condividendone le finalità e i contenuti;

preso atto inoltre dello schema di convenzione proposto in tale seduta fra il Comune di Stresa e la Società SCR Piemonte SpA per l'espletamento da parte di quest'ultima delle funzioni di S.U.A. (stazione unica appaltante);

vista la D.G.R. n. 9-7545 del 07/05/2014 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. 29 del 30/04/2014 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di Programma, così come integrata con D.G.C. n. 77 del 14/05/2014;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse, l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" e l'Allegato 2) denominato "Convenzione tra il Comune di Stresa e la Società SCR - Piemonte SpA" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.


2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di "Revisione generale dell'impianto funiviario Stresa-Alpino-Mottarone, 1° Lotto" di cui all'Allegato 1.





che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3


Altri soggetti interessati


1. Oltre alla Regione Piemonte e al Comune di Stresa, enti pubblici sottoscrittori, è interessata la Società SCR Piemonte SpA affidataria, con deliberazione di Giunta regionale n.16-2319 del 12/7/2011 delle attività e delle funzioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione della proroga all'esercizio dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo nonché per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentirne la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo.
2. Il rapporto di partecipazione alle finalità dell'Accordo è regolato da specifica Convenzione tra il Comune di Stresa e la stessa Società SCR Piemonte SpA che costituisce Allegato 2), parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 4 -

Definizioni

3. Ai fini del presente Accordo si intende:
4. per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
5. per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
6. per "soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": il Comune di Stresa;
7. per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
8. per "Convenzione", il documento di cui all'Allegato 2;





10. per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale

"Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio

dell'attuazione degli interventi:

10. per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione

informatica, di cui all'Allegato 1;

11. per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il

Segretario Generale designato dal Comune di Stresa del coordinamento e della

vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;

12. per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto indicato nello schema di

convenzione, Società SCR Piemonte SpA, di cui allegato 2);

13. per "Comitato di pilotaggio": l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del

4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-

FSC;

14. per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9;

15. per "Sistema di gestione e controllo", quanto contenuto nel "Manuale per la

gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n.

37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative

autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica

delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Articolo 5

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento


1- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro

4.106.000.00;

2- Al finanziamento dell'intervento oggetto dell'accordo si provvede come di

seguito riportato nei successivi commi 3 e 4.






3- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.750.000,00, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220322 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2014.


4- Il Comune di Stresa si impegna a compartecipare per la quota di euro 1.000.000,00. La prima rata, pari ad euro 70.000,00, è stata prevista nel bilancio comunale nell'anno di competenza 2013; la seconda rata è prevista nel redigendo bilancio di previsione 2014; le restanti 16 rate, per complessivi euro 860.000,00, saranno previste in quote uguali per il periodo 2015-2030, pari ad annui euro 53.750,00 nei relativi bilanci previsionali di competenza. La prima e seconda rata verranno corrisposte alla Società SCR Piemonte SpA e le restanti rate corrisposte direttamente al concessionario.

5- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.

6- Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 5, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.



7- Le economie non riprogrammate saranno ridistribuite con criterio proporzionale alle rispettive quote di contribuzione finanziaria dei soggetti sottoscrittori



(V.G.O.) dell'Accordo.

8- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

Art. 6

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:


30% del contributo assegnato, pari ad euro 525.000,00, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Stresa. Il RAP (Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RAP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito





del ribasso d'asta.

c. Saldo;

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RAP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 5 autocertificazione attestante:


- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.


1- Il pagamento del 1 acconto deve avvenire comunque entro e non oltre il termine di giorni centocinquanta (150) decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Accordo sul BURP.

2- Il pagamento del 2 acconto e del saldo deve avvenire comunque entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare prevista al precedente comma 1 lettera a) - b.

3- Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 13.

4- Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport, presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).





Obblighi delle Parti


Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.


1. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Stresa, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;





d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Art. 8

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a perfezionare il trasferimento della titolarità dell'impianto funiviario oggetto del presente Accordo ponendo in essere tutte le attività e gli atti ricognitivi necessari alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari della titolarità dei beni mobili ed immobili in capo al Comune di Stresa.

2. Il perfezionamento del trasferimento di cui al comma precedente avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova impegnandosi la Regione Piemonte a trasferire al Comune di Stresa eventuali ulteriori diritti connessi alla originaria concessione ferroviaria e tramviaria.


3. Qualora, a seguito dell'esperimento delle varie procedure di gara d'appalto per l'affidamento della "Concessione", non venga individuato il soggetto concessionario, le risorse finanziarie regionali di cui all'articolo 5 dovranno essere destinate allo smantellamento dell'impianto esistente e al ripristino dei luoghi, previa assunzione di specifica determinazione in merito del Collegio di vigilanza, di cui all'articolo 9, che provvederà a sottoporla agli organi competenti.

4. Verificandosi la circostanza di cui al comma 3):

5. l'apporto finanziario della Regione è limitato al contributo di € 1.750.000,00 nel rispetto dei termini di validità dei fondi PAR/FSC:

6. dovrà essere predisposto un nuovo crono programma dell'intervento che sottoposto al Collegio di Vigilanza.





Le Parti si impegnano, altresì, a sostenere congiuntamente l'onere finanziario per lo smantellamento dell'impianto funiviario derivante dalla scadenza naturale della sua vita tecnica prevista attualmente, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 2/1/1985, n. 23, in anni sessanta, ossia al 1/8/2030.

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Stresa o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.


Articolo 10


Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 11





Responsabile dell'intervento


Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:


- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Sistema di monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate





nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.

2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:

- a. in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
- b. nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
- c. a conclusione dell'intervento con il valore finale.

Art. 13

Controlli


1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'articolo 7 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) è soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.


2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di

due generi:

a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;

b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario





dell'operazione.

3- I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Articolo 14

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 5, così come erogabile ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;

b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;

c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;


d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;


e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;

f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;

g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;

h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a





qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;

i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:


a. realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;

b. accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i





finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15

Inerzia, ritardo ed inadempimento


1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa



Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 luglio 2017 e



impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo


1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo: tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.

3. Il RAP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò compori l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della





comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RAP si intende confermata ed efficace.

5. Diversamente, nel caso in cui il RAP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.

6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Art. 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20


Dichiarazione di pubblica utilità


1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21





Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR- FSC predisposto dalla Regione Piemonte.

2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open Data".

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 23

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:



Regione Piemonte – Dott. Roberto COTA

Comune di Stresa – Avv. Canio DI MILIA



Data.

22 MAG. 2014

Allegati al presente Accordo:

1. Scheda intervento

2. Convenzione tra Comune di Stresa e SCR Piemonte SpA





ALL-4



Prot. n. 02200

Torino, lì 25 FEB. 2014

ANTICIPATA VIA E-MAIL

Al Signor Sindaco
della Città di Stresa
Avv. Canio DI MILIA
Piazza Matteotti n. 6
28838 STRESA (VB)
fax 0323 939222
info@comune.stresa.vb.it

e p.c.

Alla Regione Piemonte
Direzione Regionale 18
Settore Offerta Turistica
Via Avogadro, 30
10121 Torino
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
marzia.baracchino@regione.piemonte.it

Oggetto: Funivia Stresa – Alpino – Mottarone. Interventi di revisione generale 40° anno (cod. 010PS11 - CUP F67J11001640002). Comunicazioni.

Come richiesto in occasione dell'incontro del 19.02 u.s. presso la Direzione Promozione Turistica della Regione Piemonte, con la presente vi trasmettiamo le precisazioni di seguito illustrate.

Innanzitutto si conferma che il progetto definitivo, approvato con DPCDA n. 9 del 31 gennaio 2012, non necessita di ricevere ulteriori pareri. Tale circostanza è confermata sia dall'avvenuta validazione del progetto da porre a base di gara sia dalla nota del 24.02.2014 pervenuta dalla Comunità Montana competente e qui allegata. In effetti, l'art. 5, c. 3, del D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R (regolamento di riferimento per l'approvazione di progetti relativi ad impianti a fune) recita "qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. n. 74/89" ovvero dell'USTIF. L'allegato A del suddetto regolamento precisa che la documentazione da allegare all'istanza per la revisione generale di impianti a fune con modifiche sostanziali, ma che non alterano lo stato dei luoghi, consiste in:

- progetto esecutivo;
- relazione nivologica;
- documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto per l'intera durata della concessione;
- copia dell'atto di concessione.

W-LIA

Dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma e della convenzione tra Comune di Stresa ed SCR Piemonte S.p.A., i tempi presunti necessari per la realizzazione dell'intervento risultano di mesi 16, come di seguito riportato e suddiviso per macrofasi:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Redazione documenti di gara (SCR)																
Procedura gara sotto soglia europea (8 mesi)																
Redazione progetto esecutivo, parere USTII, esecuzione dei lavori, collaudo (7 mesi)																

Pare doveroso sottolineare che il rispetto delle suddette tempistiche sarà reso possibile anche dal fatto che questa Stazione Appaltante, pur in assenza di finanziamento da parte della Regione Piemonte, ha già a suo tempo affidato la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara ed il relativo servizio di verifica ai fini della validazione.

Come già evidenziato, il Piano economico finanziario (PEF) dovrà essere redatto dai concorrenti in sede di offerta, sulla base della documentazione di gara (di cui fa parte anche il "piano economico e finanziario di massima"): su richiesta di questa Spett. le Amministrazione, si anticipa una *bozza* che tiene conto degli elementi ad oggi a tutti noti.

Come concordato ed al fine di procedere con le necessarie approvazioni di competenza, si resta in attesa di ricevere la bozza di Convenzione tra SCR e Comune di Stresa, revisionata a cura di Codesta Spett.le Amministrazione a partire dalla bozza a suo tempo trasmessa da SCR.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Sara ALICE



Il Direttore Vicario del Settore Opere Pubbliche Viabilità
dott. arch. Sergio MANTO

